Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Sulla legittimità dell'imposizione dell'onere reale su un sito inquinato, a prescindere dalle responsabilità del proprietario.

Breve nota alla sentenza del Consiglio di Stato 11 settembre 2013 n. 4490

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

I nostri Lettori ricorderanno che nei mesi scorsi ci occupammo diffusamente delle problematiche connesse alla cd. responsabilità di posizione del proprietario di un sito inquinato, che non sia anche autore dei fenomeni di contaminazione.

Rimandando i nostri Lettori, per i dovuti approfondimenti, al contributo precedentemente pubblicato sulle pagine di questo sito (http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_920.pdf), nella sentenza che si annota il Consiglio di Stato ha riferito in ordine ad una problematica in parte connessa a quella già affrontata, e che andremo ad esaminare qui di seguito.

Come detto, sia nel sistema del Decreto Ronchi che del Codice del 2006, a carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia non responsabile della contaminazione, non incombe l'obbligo di porre in essere gli interventi di bonifica.

Di contro, per espressa previsione legislativa, questi la solo facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale, assistite anche da privilegio speciale immobiliare (cfr. sul punto, artt. 240, 242, 250 e 253 del D.lgs. 152/06).

Come si è visto, invero, proprio l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n.21/13 che abbiamo precedentemente annotato, ha chiarito come "*il "proprietario del suolo – che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all'inquinamento – non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell'inquinatore, essendo tenuto non ad eseguire direttamente le opere di bonifica, ma soltanto a rifondere, in sede di rivalsa, i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito"*, dovendosi pertanto escludere al di là delle misure di prevenzione, l'esistenza di ulteriori obblighi di *facere* in capo al proprietario.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tanto premesso, pare utile un approfondimento in ordine a quanto previsto dall'art.253 del Codice che, come noto, recita, dal comma 1 al comma 4 nei termini che seguono: "*1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.*

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pdizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito".

Molteplici, come peraltro chiarito dalla più consolidata giurisprudenza, sono pertanto le conseguenze che devono essere tratte dalla norma di che trattasi.

Il Consiglio di Stato anche nella sentenza in rassegna, ha significato come in linea di diritto, il coinvolgimento del proprietario del terreno (a prescindere dagli aspetti della sua responsabilità per il riscontrato inquinamento e del sostentamento delle spese di messa in sicurezza e di bonifica del sito, attraverso gli istituti dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree) è volto a responsabilizzare, per effetto della 'posizione' rivestita, quel soggetto che abbia un particolare legame, di tipo dominicale, con le aree, al fine di ottenere un'ulteriore posizione di garanzia, qualora - e trattasi di un'ipotesi assai frequente - il responsabile non provveda o non sia individuabile, a salvaguardia del preminente interesse, di rilievo costituzionale, alla salubrità dell'ambiente.

Ciò comporta, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. su tutte, Cass. Civ. 21 ottobre 2011, n. 21887) che il soggetto che subentri nella proprietà o nel possesso del sito contaminato, pur se non è responsabile di alcuna violazione, succede anche negli obblighi connessi all'onere reale ed è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli. Sotto questo profilo, va infatti ricordato che le spese sostenute dalla parte pubblica ai sensi dall'art.250, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Per il vero, la scelta del Legislatore di evocare la figura obsoleta dell'onere reale si spiega considerando che il proprietario "incolpevole", se non è tenuto ad una prestazione di *facere* di cui è gravato solo il responsabile, è tuttavia chiamato a garantire, nei limiti del valore del fondo, il pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, avendo questi tratto un indiscutibile vantaggio economico dalla bonifica dell'area inquinata.

Proprio alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato, con persuasiva motivazione, nella sentenza in rassegna ha opinato come la funzione di garanzia reale assolta dall'onere reale e dal privilegio speciale immobiliare - come detto, posti a tutela del credito alla restituzione delle spese di bonifica - escluda l'illegittimità dell'imposizione del vincolo sull'intero complesso industriale di proprietà dell'obbligato, anziché sulla sola area contaminata atomisticamente considerata, attesa l'unitarietà funzionale dell'oggetto della garanzia, da rapportare all'entità delle preventivate spese di bonifica.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 29 novembre 2013

Riportiamo in calce la sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

N. 04490/2013REG.PROV.COLL.

N. 03454/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2010, proposto dalla ****

contro

il Comune di San Vittore del Lazio, ****

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZIONE STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 1287/2009, resa tra le parti e concernente l'imposizione di un vincolo su un'area inquinata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati ***, per delega dell'avvocato ***, e ****, per delega dell'avvocato ***;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 797 del 2003, proposto dalla s.r.l. **** avverso la deliberazione della Giunta municipale del Comune di San Vittore del Lazio n. 97 del 27 novembre 2002, con la quale a carico del complesso industriale per la produzione di laterizi (con circostante terreno della superficie complessiva di mq. 73.510, sito in San Vittore del Lazio, alla Via Casilina sud, km 148,600, acquistato dalla società ricorrente in esito ad asta giudiziaria in forza di decreto di trasferimento del giudice delegato del Tribunale di Cassino del 24 febbraio 2003, per il fallimento della s.r.l. *****) era stato apposto il vincolo previsto dall'art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*), trattandosi di area considerata inquinata e soggetta ad obbligo di bonifica.

La società ricorrente aveva esposto che, dopo l'acquisto del compendio in questione, in data 31 marzo 2003 alcuni tecnici comunali, intervenuti per un sopralluogo, le avevano comunicato che la visita era stata effettuata in esecuzione di una delibera comunale inerente alla bonifica del bene acquistato, di cui la ricorrente, a seguito di espressa richiesta, aveva ricevuto dall'ente territoriale intimato una copia, venendo solo allora a conoscenza della circostanza che l'intero compendio acquistato era stato considerato area inquinata, e che il vincolo *ex* art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era stato apposto in forza dell'impugnata delibera comunale, ossia in epoca antecedente alla celebrazione della predetta asta giudiziaria.

L'adito T.a.r., previa reiezione dell'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività – sul rilievo che la società ricorrente solo il 29 aprile 2003, a seguito di espressa richiesta al Comune, era venuta a conoscenza dell'impugnata delibera –, basava la pronuncia di rigetto sui seguenti rilievi:

- l'art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie dedotta in giudizio, impone l'esecuzione di interventi di recupero

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ambientale, anche di natura emergenziale, al responsabile dell'inquinamento, che può non coincidere con il proprietario o con il gestore dell'area interessata;
- a carico del proprietario dell'area inquinata, non responsabile della contaminazione, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale, assistite anche da privilegio speciale immobiliare;
- la normativa citata prevede infatti che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall'Amministrazione competente, la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi;
- conseguentemente il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l'onere di farlo, se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area *sub specie* di onere reale e di privilegio speciale immobiliare;
- pertanto, il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario, al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito;
- tale conclusione è aderente al principio enunciato nell'ordinanza 112/2004 del Consiglio di Stato, di rigetto dell'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare *in limine litis* proposta dinanzi al T.a.r., secondo cui la procedura prevista dal menzionato art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è funzionale alla messa in sicurezza delle aree inquinanti con imposizione del vincolo dell'onere reale sulla stessa, rilevante anche nei confronti di una curatela fallimentare e degli acquirenti dei beni della massa;
- è da escludere la dedotta violazione degli artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241 – per l'omessa comunicazione, alla società ricorrente, dell'avviso di avvio del procedimento diretto all'imposizione dell'onere reale –, attesa l'incontestata anteriorità dell'imposizione del vincolo alla procedura d'asta.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi:
a) "*Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 22/1997, in particolare dell'art. 17, nonché del DM n. 471/1999, in particolare dell'art. 8 - Omessa motivazione su punti decisivi della controversia - Erronea e/o lacunosa rappresentazione dei presupposti di fatto - Violazione dell'art. 337 c.p.c. e del giudicato civile*", per il difetto di una previa diffida al responsabile dell'inquinamento, per la mancata approvazione del progetto di bonifica ad iniziativa pubblica, costituente il presupposto per l'imposizione dell'onere reale, e per l'erroneo assoggettamento dell'onere reale sull'intero compendio, anziché sulla sola area contaminata, nonché, quanto all'ultimo profilo di censura, per la violazione del giudicato di cui alla sentenza *inter partes* del Tribunale ordinario di Cassino n. 581 del 28 agosto 2007, con la quale era stata accertata, in via incidentale, l'illegittimità della qui impugnata deliberazione comunale, in quanto il Comune non avrebbe fornito la prova di aver notificato la diffida in questione né al responsabile dell'abuso né alla curatela fallimentare;
b) la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento e la correlativa omessa pronuncia;
c) l'omessa pronuncia sulla censura d'incompetenza in capo alla Giunta comunale, rientrando l'emanazione delle diffide previste dal d.lgs. n. 22 del 1997 nell'ambito delle attribuzioni del dirigente del competente ufficio comunale.
L'appellante chiedeva dunque, in riforma dell'appellata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio l'appellato Comune di San Vittore del Lazio, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone la reiezione.
4. All'udienza pubblica del 9 aprile 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello è infondato.
5.1. Va premesso che, in assenza di uno specifico motivo d'appello, dedotto in via principale o incidentale, non sono sindacabili in questa sede le statuizioni del giudice di primo grado, sulla assenza dell'obbligo del proprietario – non responsabile dell'inquinamento – di effettuare le opere di bonifica.
E' pertanto irrilevante nel presente giudizio la questione di carattere generale (devoluta all'esame della Adunanza Plenaria) sull'ambito degli obblighi gravanti sul proprietario in quanto tale di un'area inquinata, in applicazione del diritto nazionale e dell'ordinamento della Unione Europea.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

5.2. Ciò posto, destituito di fondamento è il primo motivo d'appello, di cui sopra *sub* 2.a).
In linea di diritto, si osserva che ai sensi degli artt. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 8 d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 – applicabili *ratione temporis* alla fattispecie dedotta in giudizio –, recanti criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, il coinvolgimento del proprietario del terreno (a prescindere dagli aspetti della sua responsabilità per il riscontrato inquinamento e del sostentamento delle spese di messa in sicurezza e di bonifica del sito, attraverso gli istituti dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree) è volto a responsabilizzare, per effetto della 'posizione' rivestita, il soggetto che ha un particolare legame, di tipo dominicale, con le aree, al fine di ottenere un'ulteriore posizione di garanzia (qualora il responsabile non provveda o non sia individuabile), a salvaguardia del preminente interesse, di rilievo costituzionale, alla salubrità dell'ambiente.
Infatti, il soggetto che subentri nella proprietà o nel possesso del sito contaminato, pur se non è responsabile della violazione, succede anche negli obblighi connessi all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per detti interventi, realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione – qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili –, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile (v., su tale ultimo punto, Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2011, n. 21887).
L'imposizione dell'onere presuppone la previa diffida del responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, con ordinanza da notificare anche al proprietario dell'area (v. art. 8, commi 2 e 3, d.m. 5 febbraio 1997, n. 22), e lo svolgimento della procedura amministrativa volta ad accertare la contaminazione del suolo e ad imporre l'adozione degli interventi necessari, onerando il proprietario del relativo costo.
Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, risultano sussistenti i presupposti per l'imposizione del vincolo, in quanto:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- il provvedimento sindacale di cui alla nota n. 898 del 19 febbraio 2002, indirizzato all'amministratore unico della s.r.l. Latermusto, responsabile dell'inquinamento quale affittuaria del compendio industriale *de quo*, contiene l'espressa diffida ad eseguire i lavori di messa in sicurezza entro il termine di 15 giorni, e richiama l'ivi allegata nota dell'A.S.L. di Frosinone, che impone "*l'adozione di tutti quei provvedimenti ritenuti atti alla effettiva messa in sicurezza del sito in questione, così come previsto dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471*", in tale modo rendendo i destinatari dell'atto edotti delle finalità e degli effetti dell'intimata diffida;
- tale diffida risulta essere stata comunicata anche alla curatela fallimentare dell'impresa proprietaria F.lli Musto;
- l'emanazione dell'impugnato provvedimento impositivo del vincolo (n. 97 del 27 novembre 2002) risulta, altresì, preceduta dalla redazione della relazione del tecnico comunale del 29 ottobre 2002, nella quale il costo della bonifica delle aree in questione (contaminate dalle sostanze di cromo, arsenico, piombo e cadmio) viene stimato, in via indicativa, nell'ammontare di euro 1.295.000,00.

A fronte di tali risultanze istruttorie documentali, attestanti la legittimità del procedimento che ha condotto all'emanazione dell'impugnato provvedimento impositivo del vincolo, nessuna influenza sul presente giudizio può assumere la sentenza del Tribunale ordinario di Cassino n. 581 del 28 agosto 2007, con la quale, previo accertamento incidentale dell'illegittimità della qui impugnata deliberazione comunale (sul rilievo che il Comune non avrebbe fornito la prova di aver notificato la diffida in questione né al responsabile dell'abuso né alla curatela fallimentare), era stata respinta la domanda di annullamento dell'aggiudicazione dell'immobile e del successivo decreto di trasferimento per pretesa vendita di *aluid pro alio* ed asserito vizio del consenso della società acquirente, proposta dalla Tecno ***** s.r.l. nei confronti della curatela fallimentare, in contraddittorio con il Comune di San Vittore del Lazio, chiamato in causa.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui prende atto questo Collegio, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice civile non può essere esercitato nei giudizi, in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (v. sul

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

punto, *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. I, 13 settembre 2006, n. 19659), e la disapplicazione dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 5 l. 2248/1865, all. E, ove ne sia ritenuta la non conformità a legge, esplica efficacia ai soli fini della decisione della controversia civile e con effetti limitati a tale processo, giacché la cognizione incidentale dell'atto amministrativo ad opera del giudice ordinario, competente a deciderne su questione di diritto soggettivo, esclude che le parti abbiano il potere di trasformare tale questione in 'causa pregiudiziale' (ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ.), da decidersi con effetti di giudicato dal giudice competente (v., su tali principi, Cass., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3252).
Pertanto, a prescindere dall'erronea ed incompleta interpretazione e qualificazione degli atti procedimentali a monte dell'impugnato provvedimento, contenuta nell'invocata sentenza civile, quest'ultima giammai è idonea ed esplicare efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, con conseguente infondatezza del correlativo profilo di censura.
D'altra parte, dalla storia della giustizia amministrativa (e come fu già rilevato nel corso dei lavori preparatori della legge del 1889, a proposito della attribuzione della giurisdizione di merito alla allora istituenda Sez. IV del Consiglio di Stato, per l'esecuzione dei giudicati dei tribunali), emerge che la disapplicazione di un atto da parte del giudice civile non determina di per sé la caducazione dei suoi effetti.
Da ultimo, si osserva, che la funzione di garanzia reale assolta dall'onere reale e dal privilegio speciale immobiliare in esame (a tutela del credito alla restituzione delle spese di bonifica) esclude l'illegittimità dell'imposizione del vincolo sull'intero complesso industriale, anziché sulla sola area contaminata atomisticamente considerata, attesa l'unitarietà funzionale dell'oggetto della garanzia, da rapportare all'entità delle preventivate spese di bonifica.
5.3. Privo di pregio è il motivo d'appello *sub* 2.b).
In primo luogo, come correttamente rilevato nell'appellata sentenza, l'omessa comunicazione, alla società ricorrente, dell'avviso di avvio del procedimento diretto all'imposizione dell'onere reale è giustificata dall'incontestata anteriorità dell'imposizione del vincolo alla procedura d'asta (nella quale, peraltro, si è già tenuto conto, in sede di redazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice fallimentare, dell'assoggettamento di un'area contaminata di ca. 15.000 mq a sequestro penale).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La società neppure può fondatamente dolersi della mancata comunicazione ad altri soggetti, ostandovi l'art. 8, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
In secondo luogo, la sopra rilevata ritualità della diffida al responsabile dell'inquinamento e della relativa comunicazione alla curatela fallimentare escludono la violazione dei dedotti vizi procedimentali, tenuto conto della specialità del procedimento in esame.
5.4. In parte inammissibile e in parte infondato è il motivo d'appello *sub* 2.c), avendo l'odierna appellante nel ricorso introduttivo di primo grado dedotto l'incompetenza della Giunta municipale esclusivamente in rapporto all'asserita competenza del Consiglio comunale, senza affermare la competenza dirigenziale, con conseguente violazione *in parte qua* del divieto dello *ius novorum* in appello, mentre, quanto ai rapporti tra organo esecutivo e organo consiliare del Comune, deve affermarsi la competenza del primo ad adottare il provvedimento di imposizione del vincolo, trattandosi di atto gestionale riservato all'organo esecutivo.
5.5. Esulano, invece, dall'ambito oggettivo della presente giudizio le vicende, amministrative e processuali, successive all'impugnato provvedimento impositivo del vincolo n. 97 del 27 novembre 2002 ed ininfluenti sul presente giudizio, avente ad oggetto esclusivo l'impugnazione di tale provvedimento.
6. Per le ragioni che precedono, l'appello in esame va respinto.
Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3454 del 2010), lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)